



Ordine degli Avvocati
di Pavia



Tribunale Ordinario
di Pavia

Prot. 1263/2026 OdA

Prot. 1445/2026 Trib.

TRIBUNALE DI PAVIA

LINEE GUIDA

SPESE EXTRA ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER FIGLI MINORI E FIGLI MAGGIORENNI NON ECONOMICAMENTE INDIPENDENTI O CON DISABILITÀ

INTRODUZIONE

Le presenti Linee Guida Spese Extra Assegno nascono dall'esigenza di disciplinare in modo chiaro, uniforme e trasparente le modalità di gestione, documentazione e liquidazione delle spese extra assegno nell'ambito dei procedimenti giudiziari, a tutela dei principi di correttezza, efficienza e leale collaborazione tra il Tribunale e l'Ordine degli Avvocati.

L'iniziativa si inserisce nel quadro dei rapporti istituzionali tra il Tribunale e l'Ordine degli Avvocati di Pavia e si arricchisce della collaborazione con le associazioni Camera Civile, Camera Minorile e per la Famiglia di Pavia, CAMMINO (Camera Nazionale Avvocati per le persone, per i minorenni e per le famiglie) e Ondif (Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia).

L'obiettivo di fornire agli operatori del diritto uno strumento operativo condiviso, idoneo a ridurre incertezze interpretative e difformità applicative, garantendo al contempo il rispetto della normativa vigente e dei principi di trasparenza amministrativa.

Attraverso la definizione di criteri omogenei per l'individuazione delle spese extra assegno, delle modalità di richiesta, documentazione e liquidazione, il Protocollo intende favorire una gestione più snella ed efficace delle procedure, contribuendo al buon andamento dell'amministrazione della giustizia e alla tutela dei diritti delle parti.

Il documento rappresenta, pertanto, un impegno congiunto del Tribunale e dell'Ordine degli Avvocati volto a promuovere uniformità di prassi, certezza operativa e collaborazione istituzionale nell'interesse della collettività e del corretto esercizio della funzione giurisdizionale.

LINEE GUIDA

Le decisioni concernenti l'istruzione, l'educazione e la salute del minore, qualora rivestano carattere di "maggior interesse", devono essere assunte congiuntamente da entrambi i genitori, salvo il caso in cui sia stato disposto un affidamento esclusivo.

Qualora il figlio abbia raggiunto la maggiore età, le medesime decisioni dovranno essere concordate da entrambi i genitori, anche con lo stesso.



Ordine degli Avvocati
di Pavia



Tribunale Ordinario
di Pavia

L'assegno periodico di mantenimento posto a carico di un genitore in favore dell'altro è finalizzato a coprire tutte le spese riconducibili alle esigenze ordinarie di vita del minore e del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente.

In tale assegno devono ritenersi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti voci di spesa: il vitto; la partecipazione alle spese abitative (ivi inclusi canone di locazione, utenze, consumi, tassa sui rifiuti, spese condominiali e di gestione dell'immobile, comprese quelle per la pulizia); l'abbigliamento ordinario, inclusi i cambi di stagione; le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nel corso dell'anno; i medicinali da banco e le ricariche telefoniche.

Nei casi di precedenti protratti inadempimenti all'obbligo di rimborso pro quota delle spese, o di protratti pretestuosi dinieghi d'accordo per spese comunque opportune e sostenibili, sarà possibile chiedere una quota mensile a titolo di forfettizzazione, parziale o totale, delle spese extra assegno.

In ogni diversa ipotesi, ciascun genitore sarà tenuto a contribuire al pagamento delle spese straordinarie, nella misura percentuale concordata tra le parti ovvero stabilita con provvedimento giudiziale, secondo il seguente schema:

Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori:

- a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante;
- b) cure odontoiatriche effettuate presso strutture pubbliche ovvero, in caso di urgenza, presso strutture private;
- c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base o dallo specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, nonché quelli effettuati in regime privato nei casi di urgenza;
- d) ticket sanitari;
- e) acquisto di occhiali da vista o lenti a contatto per uso non cosmetico;
- f) farmaci, integratori e altri presidi terapeutici prescritti dal medico curante, dal pediatra o dallo specialista, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- g) spese per lo psicologo, ove il trattamento venga erogato dal Servizio Sanitario Nazionale;
- h) costi per il rilascio di certificati medici obbligatori per lo svolgimento di attività sportive.

Spese mediche (da documentare) soggette a preventivo accordo tra i genitori:

- a) cure odontoiatriche, ortodontiche e oculistiche effettuate presso liberi professionisti e/o strutture private;
- b) cure termali e trattamenti fisioterapici;



Ordine degli Avvocati
di Pavia



Tribunale Ordinario
di Pavia

- c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ovvero previsti dallo stesso ma effettuati in regime privato, ivi compreso il supporto psicologico;
- d) farmaci omeopatici.

Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori:

- a) tasse scolastiche e universitarie, ivi inclusi corsi di specializzazione, master e corsi post-universitari per la frequenza di istituti pubblici;
- b) libri di testo;
- c) materiale di corredo scolastico di inizio anno, comprensivo della dotazione richiesta dall'istituto per le attività sportive e musicali rientranti nella programmazione didattica ordinaria;
- d) dotazione informatica (quali PC, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dall'istituto scolastico ovvero connessa a programmi di studio individualizzati;
- e) assicurazione scolastica;
- f) contributo al fondo cassa richiesto dall'istituto scolastico o dal rappresentante di classe;
- g) gite scolastiche senza pernottamento;
- h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus, treno, scuola bus) per il tragitto tra il luogo di residenza e l'istituto scolastico, in caso di indisponibilità dei genitori e di altri familiari;
- i) servizio mensa scolastica;
- l) spese per la pratica di un'attività sportiva o di un'attività di tipo artistico-ricreativo (ad es. musica, canto, pittura, etc.) già svolta dal figlio prima della separazione, del divorzio o della cessazione della convivenza e per l'acquisto dell'abbigliamento necessario e delle pertinenti attrezzature;

Spese scolastiche (da documentare) soggette a preventivo accordo tra i genitori:

- a) tasse scolastiche e universitarie per la frequenza di istituti privati;
- b) gite scolastiche con pernottamento;
- c) corsi di recupero e lezioni private;
- d) corsi di specializzazione, master e corsi post-universitari, in Italia e all'estero, per la frequenza di istituti privati;
- e) spese di alloggio presso la sede universitaria, comprensive di utenze e spese condominiali.

Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori:

- a) servizi di tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
- b) frequenza di centri ricreativi estivi (quali oratori, GREST, campus organizzati da istituti pubblici o enti territoriali da scegliere tra quelli meno costosi);



Ordine degli Avvocati
di Pavia



Tribunale Ordinario
di Pavia

- c) servizio di baby-sitting limitatamente alla copertura dell'orario di lavoro dei genitori sino alla conclusione del ciclo della scuola secondaria di primo grado, a prescindere dal fatto che già le parti vi ricorressero o meno, ovvero in caso di malattia della prole infraquattordicenne e/o del genitore collocatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
- d) rette per l'asilo nido privato (massimo fino a 36 mesi), in caso di indisponibilità dei genitori alla cura del figlio per motivi lavorativi.
- d) spese per conseguire la patente.
- e) spese di manutenzione, bollo e assicurazione dell'automobile e/o della moto se il mezzo è stato acquistato con il consenso di entrambi i genitori.

Spese extrascolastiche (da documentare) soggette a preventivo accordo tra i genitori:

- a) corsi di lingue straniere;
- b) attività sportive, ricreative e ludiche (a titolo esemplificativo e non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo e simili), e pertinenti attrezzature, se non praticate prima della separazione, del divorzio o della cessazione della convivenza o se relative ad ulteriori attività sportive, ricreative e ludiche rispetto a quella già frequentata;
- c) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza la presenza dei genitori;
- d) spese per l'acquisto del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici (quali PC e tablet).

FIGLI IN CONDIZIONE DI DISABILITÀ (ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. 62/2024)

Le spese documentate sostenute nell'interesse dei figli in condizione di disabilità, come definita dall'art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. 62/2024, non richiedono preventivo accordo tra i genitori qualora riguardino:

- a) beni e servizi con finalità di prevenzione, cura o riabilitazione, anche erogati in regime privato, ove prescritti dal medico ovvero connotati da urgenza;
- b) alimenti e integratori destinati a specifiche esigenze nutrizionali o terapeutiche;
- c) abbigliamento e calzature su misura, ove necessari;
- d) presidi e ausili per la deambulazione o per la fruizione degli spazi, anche domestici;
- e) servizi di assistenza domiciliare ovvero di supporto educativo o all'istruzione;
- f) partecipazione ad attività sportive o culturali svolte in contesti di gruppo;
- g) frequenza di centri diurni;
- h) acquisto e utilizzo di veicoli, anche modificati, destinati a uso abituale;



Ordine degli Avvocati
di Pavia



Tribunale Ordinario
di Pavia

- i) spese obbligatorie connesse ai già menzionati veicoli, quali patente, bollo e assicurazione;
- l) costi relativi ai cani guida.

Resta ferma la possibilità di prevedere, con accordo tra le parti o con provvedimento giudiziale, condizioni più favorevoli per la prole ovvero condizioni diverse in base alla situazione reddituale e patrimoniale del genitore.

MODALITÀ DI RICHIESTA, RIMBORSO E ANTICIPAZIONE DELLE SPESE

Il genitore che intende sostenere una spesa per i figli tra quelle che richiedono il previo accordo dovrà inviare all'altro la richiesta, motivata, per iscritto (anche con modalità informatiche quali posta elettronica, whatsapp o simili); l'altro genitore avrà sette giorni per rispondere motivatamente. Nel caso di mancata risposta entro il settimo giorno, la spesa dovrà intendersi approvata. Qualora pervenga invece tempestiva espressione di disaccordo, il genitore che intende comunque dare corso alla spesa potrà farlo, tenendola a proprio esclusivo carico, a meno che si tratti di una scelta con valenze educative significative e il disaccordo sia motivato in tal senso: in questo caso la scelta non potrà che essere demandata al giudice.

Tutte le spese extra assegno sono comunque da documentare e suddividere tra i genitori nella misura del 50% o nella misura che verrà concordata fra le parti o stabilita dal giudice;

Le spese dovranno essere rimesse al genitore che le ha anticipate entro 15 gg. dalla richiesta documentata, a mezzo di bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice Iban verrà indicato nella richiesta o con altro mezzo concordato previamente dalla coppia.

Si precisa che il genitore più diligente, laddove si tratti di spese che non necessitano del preventivo accordo e l'importo delle stesse risulti essere superiore ad € 250,00, potrà chiedere all'altro il versamento, in via anticipata, del 50% della somma necessaria (ovvero di quella risultante dalla differente misura contributiva stabilita dal Giudice o concordata fra le parti), con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento.

Il genitore che ha sostenuto la spesa per la quale è dovuto il rimborso dovrà trasmettere - entro 30 giorni - all'altro genitore copia dei documenti (fatture, ricevute, scontrini ecc.) che dimostrino il pagamento.

DEDUZIONE FISCALE DELLE SPESE

I documenti fiscali relativi a ciascuna spesa extra assegno dovranno essere intestati ai figli e trasmessi in copia all'altro genitore entro 30 giorni, al fine di consentire la corretta deducibilità fiscale delle spese in proporzione alla quota di carico indicata nelle rispettive dichiarazioni dei redditi.



Ordine degli Avvocati
di Pavia



Tribunale Ordinario
di Pavia

Pavia 17 luglio 2026

La Presidente del Tribunale
Dott.ssa Enrica Bertolotto

La Coordinatrice della II sezione civile del Tribunale
Dott. Michela Fenucci

La Presidente de Consiglio dell'Ordine Avvocati
Avv. Maria Pistorio

Camera Civile sez. di Pavia
Il Presidente
Avv. Federico Contardi

Camera Minorile e per la Famiglia sez. di Pavia
Per la Presidente Avv. Valentina De Renzis
Avv. Anna Fassardi (Componente del direttivo)

CAMMINO sez. di Pavia
La Presidente
Avv. Giulia Barbara Provinciali

Ondif sez. di Pavia
La Presidente
Avv. Luisa Flore